

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 42392 Anno 2019**

**Presidente: MOGINI STEFANO**

**Relatore: DE AMICIS GAETANO**

**Data Udienza: 17/09/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

RUSSO FRANCESCO nato a CASERTA il 28/09/1983

avverso l'ordinanza del 21/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che chiede il rigetto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line extending to the right.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 marzo 2019 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Russo Francesco avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli che, in data 23 febbraio 2019, disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo A) e a quello di cessione di un quantitativo (pari a gr. 102) di sostanze stupefacenti del tipo hashish in favore di Iossa Valerio (capo L), confermandola previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Russo, deducendo l'inosservanza della legge processuale e vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria, avuto riguardo all'insufficienza degli elementi raccolti circa l'individuazione di un contributo operativo stabile ovvero di una messa a disposizione in favore del contestato sodalizio criminoso, a fronte dell'unico reato-fine contestatogli al capo L) e dell'assenza di elementi significativi circa l'acquisto di sostanze stupefacenti da soggetti ritenuti intranei al sodalizio, ai fini della realizzazione di una successiva attività di spaccio.

Si deducono, inoltre, analoghi vizi in ordine all'assenza di un'autonoma e specifica valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura applicata.

3. Con motivi nuovi pervenuti nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 settembre 2019 il difensore ha esposto ulteriori argomenti a sostegno del primo motivo di ricorso, rimarcando il fatto che dalle conversazioni oggetto d'intercettazione emerge, al più, una mera disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti, dall'indagato esternata, peraltro, nei confronti di uno soltanto dei partecipi al sodalizio, e che alcun contatto v'è stato con il capo dell'organizzazione o con altri sodali, sicchè, anche in ragione dell'arco temporale entro cui si sono svolti i quattro colloqui oggetto di esame (uno al mese), deve escludersi la presenza del requisito attinente ad uno stabile contributo operativo messo in atto da parte del ricorrente.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi, la cui formulazione si limita a reiterare doglianze del tutto analoghe a quelle già esaminate e congruamente disattese in sede di gravame cautelare.

1.1. La gravità del panorama indiziario delineato in ordine alla ipotizzata fattispecie associativa, già puntualmente evocato a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva e successivamente scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame, risulta congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisionale.

Sulla base delle univoche risultanze indiziarie offerte dal contenuto delle conversazioni oggetto d'intercettazione telefonica ed ambientale e dalle attività di osservazione e controllo svolte dagli organi di P.G. operanti è emerso lo stabile contributo operativo offerto dal Russo al sodalizio criminale in contestazione, dedito al traffico di stupefacenti e gestito dai fratelli Ligato (Raffaele e Felicia) attraverso la costituzione e la direzione di una serie "piazze di spaccio" ubicate in più luoghi (Pignataro Maggiore, Calvi, Sparanise, Vitulazio ecc.) da essi direttamente controllati.

L'ordinanza impugnata, al riguardo, ha posto in rilievo il costante collegamento del Russo ad altri coindagati (la coppia De Fusco Anna e Raffaele Palmieri), anch'essi ritenuti intranei al predetto sodalizio con il compito di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da rivendere poi a singoli spacciatori o rivenditori al dettaglio, fra i quali, giustappunto, v'era lo stesso Russo, quale venditore alle dirette dipendenze del Palmieri, con cui stabilmente collaborava e prendeva accordi sui tempi e sulle modalità di approvvigionamento, oltre che sui costi delle partite di droga di volta in volta destinate alla vendita, come direttamente riscontrato, del resto, nella vicenda oggetto dell'imputazione cautelare *sub L*), relativa alla cessione di un quantitativo (pari a grammi 102) di hashish in favore di Valerio Iossa, ed al conseguente arresto in flagranza di quest'ultimo, che dopo aver ricevuto la sostanza consegnava una somma di denaro al Russo, allontanandosi a bordo di una bicicletta.

1.2. Parimenti aspecifica deve ritenersi la doglianza attinente all'assenza di un'autonoma valutazione del profilo relativo alle esigenze cautelari, atteso che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma



valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, ESPOSITO, Rv. 274760): onere di specificazione, questo, che il ricorrente non ha congruamente assolto, a fronte della puntuale indicazione di una serie di elementi coerentemente indicati e valutati dai Giudici di merito come sintomatici dell'adeguatezza della misura coercitiva in concreto applicata e dell'impossibilità di superarne, allo stato, gli effetti della presunzione di idoneità relativa alla fattispecie associativa in contestazione.

2. In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze investigative, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.

Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni *de libertate*. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).



3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro duemila.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 17 settembre 2018